



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 7 del 27/01/2016**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 dicembre 2015, n. 2492

Reg. CE 1234/2007 e Reg. UE 1308/2013. Decreti Mipaaf n. 1213 del 19 febbraio 2015 e n. 12272 del 15/12/2015: disposizioni regionali relative alla gestione dei diritti di reimpianto vigneti.

L'Assessore alle Risorse Agroalimentari, dott. Leonardo Di Gioia, sulla base dell'istruttoria espletata dal Servizio Produzioni Arboree ed Erbacee e confermata dalla Sezione Agricoltura, riferisce quanto segue:

VISTO il regolamento (CE) n. 1234/2007, recante Organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), che all'articolo 85 septies stabilisce che il regime transitorio dei diritti di impianto si applica fino al 31 dicembre 2015;

VISTO il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che ha modificato il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007;

VISTO il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante Organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, che per quanto concerne il settore vitivinicolo, dispone:

- nella parte IV, al capo II "Disposizioni transitorie e finali", all'articolo 230 che il regime dei diritti di impianto si continua ad applicare fino al 31 dicembre 2015;
- nella parte II, titolo I, capo III "Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli", l'introduzione a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2030 di un nuovo sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli;
- nella parte II, titolo I, capo III, sezione 1, all'articolo 68 "Disposizioni transitorie", che i diritti in corso di validità alla data del 31 dicembre 2015 e concessi in conformità con il regolamento (CE) n. 1234/2007, su richiesta dei produttori, possono essere convertiti in autorizzazioni ed hanno lo stesso periodo di validità dei diritti di impianto dai quali hanno avuto origine e che tali autorizzazioni scadono al più tardi il 31 dicembre 2018 o non oltre il 31 dicembre 2023, qualora lo Stato membro abbia deciso di prorogare il termine di conversione al 31 dicembre 2020;

VISTO il Decreto MiPAAF n. 1213 del 19 febbraio 2015 "Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli" che stabilisce:

- ai sensi dell'articolo 68, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, al 31 dicembre 2020 il termine ultimo per presentare la richiesta di conversione in autorizzazioni dei diritti di impianto concessi ai produttori anteriormente al 31 dicembre 2015;
- qualora al 31 dicembre 2015 il diritto di impianto non sia stato utilizzato e sia in corso di validità esso

viene convertito in autorizzazione, previa richiesta avanzata dal titolare dello stesso e l'autorizzazione, così ottenuta, avrà la stessa validità del diritto che l'ha generata e qualora non utilizzata scade al più tardi il 31 dicembre 2023;

VISTO il Decreto MiPAAF n. 12272 del 15/12/2015 "Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli" che stabilisce, ai sensi del comma 2 dell'art. 13, che l'autorizzazione rilasciata dalla conversione di un diritto di impianto ha la medesima validità del diritto che l'ha generata e qualora non utilizzata scade entro il 31 dicembre 2023, secondo quanto previsto dal DM n. 1213 del 19/02/2015;

PRESO ATTO che il citato regolamento (CE) n. 1234/2007 e s.m.i. non fissa il periodo di validità per i diritti di reimpianto concessi a partire dal 1° agosto 2008, bensì fissa il termine del regime transitorio di applicazione dei diritti, ossia il 31 dicembre 2015;

PRESO ATTO che la Regione Puglia con DGR n. 180 del 26/02/2007 ha previsto che i diritti di reimpianto possano essere esercitati entro la fine dell'ottava campagna successiva a quella in cui avvenuta l'estirpazione della superficie vitata;

PRESO ATTO che il MiPAAF, con riferimento ai chiarimenti forniti dalla Commissione europea (ref. Ares (2015) 172494 del 15 gennaio 2015), con nota prot. 1724 del 12/03/2015 avente ad oggetto "Nuovo sistema di autorizzazione agli impianti: validità dei diritti preesistenti" - in merito ai diritti di reimpianto di cui all'art. 85 decies del Reg. (CE) 1234/2007 e alla circostanza che il Reg. Ue 1308/2013 nulla dispone in merito alla validità dei diritti di reimpianto - ha comunicato che è possibile avvalersi della deroga di cui all'art. 68, par. 1, del medesimo regolamento che consente la trasformazione dei diritti in autorizzazioni entro il 31 dicembre 2020; i medesimi diritti possono essere convertiti tutti indistintamente entro tale termine e, in tal caso, si potrà procedere al reimpianto entro il 31 dicembre 2023;

CONSIDERATO, pertanto, che i diritti di reimpianto rilasciati a partire dal 1° agosto 2008 non esercitati e ancora validi alla data del 31 dicembre 2015, possano essere convertiti in autorizzazioni entro il termine del 31 dicembre 2020 al fine di consentirne l'utilizzo per realizzare il reimpianto di superfici vitate entro il 31 dicembre 2023;

PRESO ATTO, inoltre, che il Comitato vitivinicolo regionale ha espresso, con consultazione on line attivata il 22 dicembre 2015, parere favorevole in merito alla possibilità di convertire in autorizzazioni i diritti di reimpianto rilasciati a partire dal 1° agosto 2008, non esercitati e in corso di validità alla data del 31 dicembre 2015, entro il termine del 31 dicembre 2020, previa richiesta del titolare degli stessi, come stabilito dal decreto ministeriale n. 1213 del 19 febbraio 2015;

CONSIDERATO, altresì, che la Regione Puglia, con Legge Regionale n. 14 del 4/8/2004, ha disciplinato con l'art. 47 la "Gestione della riserva regionale dei diritti di impianto vigneti" e, in particolare, il comma 2 ha stabilito che "La Regione può concedere i diritti del vigneti assegnati alla riserva, a titolo gratuito, ai sensi del richiamato articolo 5 del regolamento (CE) n. 1493/1999, ai produttori di età inferiore ai quarant'anni che abbiano i requisiti previsti dalla normativa comunitaria e a titolo oneroso agli altri produttori che intendono piantare vigneti per la produzione di vini di qualità;

TENUTO CONTO che la Sezione Agricoltura con DDS n. 569 e DDS n. 570 del 02/11/2015 ha emanato gli avvisi pubblici per la presentazione delle domande per l'assegnazione a titolo oneroso e a titolo gratuito dei diritti di impianto vigneti presenti nella riserva regionale;

TENUTO CONTO, altresì, che la Sezione Agricoltura con DDS n. 693 e DDS n. 694 del 11/12/2015 ha approvato le graduatorie regionali delle domande ricevibili e assegnato, a seguito dell'esito favorevole dell'istruttoria tecnica - amministrativa, i diritti presenti in riserva a favore dei soggetti collocati utilmente nelle precitate graduatorie;

CONSIDERATO che, nella fase finale di assegnazione dei diritti dalla riserva regionale potrebbero residuare alcuni diritti per i quali non sarà possibile attivare e concludere le procedure di assegnazione a titolo oneroso ai soggetti collocati utilmente nella specifica graduatoria a causa del limitato tempo a disposizione;

Per quanto sopra si propone di stabilire che:

- i diritti di reimpianto rilasciati a partire dal 10 agosto 2008 non esercitati e in corso di validità alla data del 31 dicembre 2015, possono essere convertiti in autorizzazioni entro il termine del 31 dicembre 2020, previa richiesta del titolare degli stessi, come stabilito dal decreto ministeriale n. 1213 del 19 febbraio 2015;
- eventuali diritti residui presenti nella riserva regionale a seguito delle assegnazioni effettuate a titolo oneroso o gratuito per i quali non sarà possibile attivare e concludere la procedura di assegnazione a titolo oneroso, potranno essere assegnati a titolo gratuito ai giovani agricoltori utilmente collocati nella graduatoria regionale di cui alla DDS Agricoltura n. 694 del 11/12/2015, al fine di non ridurre il potenziale vitivinicolo regionale;
- il presente provvedimento deve essere pubblicato nel BURP.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/01 E S.M.I.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale. L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale, in attuazione dell'art. 4 - comma 4, lettera d, della legge regionale n. 7/97 e successive modificazioni.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alle Risorse Agroalimentari;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Produzioni Arboree ed Erbacee e dal Dirigente della Sezione Agricoltura;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

di prendere atto di quanto riportato nelle premesse, che qui si intende integralmente richiamato, e di fare propria la proposta dell'Assessore alle Risorse Agroalimentari;

di stabilire che i diritti di reimpianto rilasciati a partire dal 10 agosto 2008 non esercitati e in corso di validità alla data del 31 dicembre 2015, possono essere convertiti in autorizzazioni entro il termine del 31 dicembre 2020, previa richiesta del titolare degli stessi, come stabilito dal decreto ministeriale n. 1213 del 19 febbraio 2015;

di stabilire che eventuali diritti residui presenti nella riserva regionale a seguito delle assegnazioni

effettuate a titolo oneroso o gratuito per i quali non sarà possibile attivare e concludere la procedura di assegnazione a titolo oneroso, potranno essere assegnati a titolo gratuito ai giovani agricoltori utilmente collocati nella graduatoria regionale di cui alla DDS Agricoltura n. 694 del 11/12/2015, al fine di non ridurre il potenziale vitivinicolo regionale;

di stabilire che il presente provvedimento deve essere pubblicato nel BURP.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta  
Dott. Bernardo Notarangelo Dott. Michele Emiliano

---